

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI
Ord. nell'Univ. di Torino

PREDICATI E TITOLI NOBILIARI

Estratto dal *Novissimo Digesto Italiano*

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

PREDICATI E TITOLI NOBILIARI.

BIBLIOGRAFIA. — BON - VALSASSINA, *I diritti nobiliari e la nuova Costituzione* (Arch. Giur., 1949, 1 e segg.); DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, pag. 257 e segg.; GORINO - CAUSA, *La Costituzione italiana, i titoli nobiliari e il concordato* (Perfice Munus, 1950, 3 e segg. dell'estratto); DE FRAYA - FRANGIPANI, *Configurazione dei titoli e predicati nobiliari secondo la vigente Costituzione italiana* (Riv. Araldica, 1953, 364 e segg.); RELLINI - ROSSI, *La competenza dell'autorità giudiziaria italiana in materia nobiliare dopo la Costituzione del 1948* (Ibid., 1953, 355 e segg.); CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale* (Giur. It., 1954, IV, 193 e segg.); RELLINI - ROSSI, *Lo stemma come marchio di impresa* (Riv. Dir. Ind., 1955, II, 71 e segg.); MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, Milano, 1958, pag. 91 e segg.; GORINO - CAUSA, *L'efficacia del riconoscimento dei titoli nobiliari pontifici* (Dir. Eccl., 1959, 34 e segg.); PEZZANA, *Il diritto allo stemma e la XIV Disposizione finale della Costituzione* (Riv. Araldica, 1959, 319 e segg.); BON - VALSASSINA, *Questioni vecchie e nuove in tema di applicazione nella XIV Disposizione finale nella Costituzione* (Giur. Costit., 1960, 999 e segg.); PEZZANA, *La condizione giuridica dei titoli nobiliari pontifici* (Foro It., 1960, I, 684 e segg.); ID., *Riconoscimento di predicati nobiliari* (Riv. Araldica, 1960, 390 e segg.); BISCOTTINI, *La rilevanza delle distinzioni nobiliari e cavalleresche straniere* (Dir. Internaz., 1961, 187 e segg.); MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, vol. III, Milano, 1961, pag. 76 e segg.; CANSACCHI, *Considerazioni sull'uso degli stemmi come marchi industriali* (Dir. Econ., 1962, 423 e segg.); ID., *Giudizio contenzioso in tema di aggiunta di predicati* (Giur. It., 1961, I, 1, pag. 1 e segg. dell'estratto); ID., *Il riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari* (Giur. Ital., 1964, IV, pag. 3 e segg. nell'estratto).

LEGISLAZIONE. — Art. 79 dello Statuto Carlo Albertino 4 marzo 1848; R. D. 7 luglio 1896, n. 314; R. D. 20 marzo 1924, n. 442; R. D. 16 agosto 1926, n. 1489; R. D. 21 gennaio 1929, n. 61; R. D. 7 giugno 1943, n. 651; art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione 27 dicembre 1947.

SOMMARIO. — 1. I titoli nobiliari e l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione repubblicana. — 2. I predicati nobiliari come « parti del nome » e la procedura giudiziaria di « cognomizzazione ». — 3. Alcune questioni particolari in ordine alla cognomizzazione dei predicati. — 4. Gli stemmi e il problema del loro riconoscimento. — 5. Il trattamento dei titoli pontifici nell'attuale ordinamento italiano.

1. L'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione attuale ha così disposto: « I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28-X-1922 valgono come parte del nome... La legge regola la soppressione della Consulta Araldica ».

La dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che questo articolo contenga norme di *carattere programmatico* e norme di *carattere precettivo*; le prime rifletterebbero la progettata abolizione della Consulta Araldica (v. *Consulta Araldica*) o meglio la sua trasformazione in un ufficio storico-araldico con funzioni più limitate, escluse le iscrizioni a carattere nobiliare (la relativa legge non è, però, ancora stata promulgata ed un progetto, già redatto a cura del Consiglio di Stato, è rimasto fino ad ora lettera morta); le seconde rifletterebbero due punti: a) il disconoscimento dei titoli nobiliari; b) il riconoscimento dei predicati dei titoli nobiliari come « parti del nome ».

In base alla prima norma precettiva, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere definitivamente abolito il procedimento amministrativo — che si espletava nell'ambito della Consulta Araldica — diretto al riconoscimento dei titoli nobiliari e alla iscrizione dei nominativi dei titolati, con i titoli nobiliari spettantigli, sia nel *Libro d'oro della Nobiltà italiana*, sia nell'*Elenco ufficiale della Nobiltà italiana* (tali procedimenti di riconoscimento — *provvedimenti di giustizia* — e di rinovazione, convalida, nonché di

autorizzazione all'uso di titoli esteri — *provvedimenti di grazia* — erano regolati, da ultimo, nel R. D. 7-VI-1943, n. 651, sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano; v. *Nobiltà*). Recentemente, però, la giurisprudenza (1) ha ritenuto tuttora in vigore l'art. 2 del R. D-L 20-III-1924, n. 442 (riconfermato nell'articolo 72 R. D. 7-VI-1943, n. 631) ed ha quindi ammesso che l'avente diritto ad un titolo nobiliare con predicato (purchè concesso *ante* 28-X-1922) possa richiederne l'*accertamento giudiziario* in contraddittorio con gli eventuali cointeressati (o *controinteressati*) e alla Consulta Araldica (o *Ufficio araldico*), rappresentata in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, assistita dall'Avvocatura di Stato. L'*accertamento giudiziario* del titolo nobiliare viene considerato un *accertamento pregiudiziale necessario* alla attribuzione del predicato, come parte del cognome, giacchè — ai sensi dell'art. XIV succitato — la cognomizzazione del predicato *presuppone* l'*accertamento* del diritto al titolo nobiliare (cui il predicato è annesso) in capo al richiedente la cognomizzazione.

Ne consegue che — allo stato dell'attuale giurisprudenza — mentre nel periodo monarchico l'avente diritto ad un titolo nobiliare ne richiedeva il riconoscimento amministrativo alla Consulta Araldica ed, in caso di diniego o di contestazione con altri pretendenti, conveniva in giudizio la Consulta Araldica per ottenere, in suo contraddittorio, il riconoscimento stesso e quindi l'iscrizione del suo nominativo con il titolo nobiliare nei registri nobiliari ufficiali (vedi *Nobiltà*); attualmente, in regime repubblicano, richiede direttamente, in contraddittorio con la Consulta Araldica, il riconoscimento giudiziario del titolo nobiliare con predicato al solo fine della cognomizzazione di quest'ultimo. L'autorità giudiziaria, nella sua sentenza, non potrà ulteriormente ingiungere alla Consulta Araldica di iscrivere il titolo nobiliare riconosciuto in capo al richiedente nei libri araldici ufficiali; potrà unicamente ordinare all'ufficiale di stato civile di rettificare il cognome del richiedente nel senso di aggiungere al cognome il predicato del titolo. La sentenza sarà quindi *accertativa* del diritto al titolo nobiliare e *costitutiva* del diritto ad aggiungere il predicato al cognome. Questi procedimenti giudiziari — trattandosi di questione di stato civile — comportano l'intervento e le conclusioni del Pubblico ministero; si dubita se occorra esperire l'azione giudiziaria anche contro l'ufficiale dello stato civile territorialmente competente o se il contraddittorio sia ugualmente completo anche in sua assenza.

Il disconoscimento dei titoli nobiliari ha generato queste ulteriori conseguenze: *a)* i cittadini italiani, aventi un titolo nobiliare già legalmente riconosciuto dalla Consulta Araldica ed iscritto negli elenchi ufficiali nobiliari, non hanno ulteriormente la possibilità di fare iscrivere i loro nominativi o quelli dei loro discendenti nel *Libro d'Oro* e nell'*Elenco ufficiale della Nobiltà italiana*; questi libri araldici devono ritenersi chiusi a qualsiasi ulteriore iscrizione a carattere nobiliare (è dubitabile se tutt'ora debbano iscriversi i predicati in seguito a sentenza; la Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene di non esserne tenuta); *b)* nessun organo statale, specialmente amministrativo, attribuisce ufficialmente titoli nobiliari ai cittadini italiani, ancorchè il loro titolo sia stato regolarmente riconosciuto dalla Consulta Araldica; i notai possono

(1) Vedi Cass. Civ., Sez. I, 11 luglio 1960 (*Riv. Araldica*, 1960, 390); Id., Sez. I, 13 giugno 1957 (*Foro It.*, 1958, I, 294); Id., a Sezioni Unite 20 maggio 1965 (in *Riv. Araldica*, 1965, 345).

tuttora attribuire titoli nobiliari nei loro atti ed anche in atti pubblici si riscontrano spesso attribuzioni nobiliari; *c)* non si ritiene ulteriormente in vigore l'art. 5 del R. D. 20-III-1924, n. 442, comminante un'ammenda a carico di coloro che portano titoli nobiliari non iscritti negli elenchi ufficiali nobiliari; in conseguenza non è punito chi porta pubblicamente titoli « fasulli ».

Un dubbio fu pure affacciato in dottrina e giurisprudenza circa l'abolizione o meno dell'apparato burocratico araldico denominato complessivamente « Consulta Araldica » (v. *Consulta Araldica*). Tre tesi furono affacciate: *a)* che l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione ha già abolita la Consulta Araldica (onde non dovrebbe attendersi una legge ordinaria che tale abolizione regoli; *b)* che l'art. XIV ne ha unicamente prevista l'abolizione futura; in mancanza della legge ordinaria abolitiva, la Consulta Araldica rimarrebbe intatta e funzionante; *c)* che la Consulta Araldica, ancorchè formalmente esistente, non è più funzionante, ne avrebbe in regime repubblicano possibilità di attendere ai suoi scopi; sarebbe unicamente in attività l'*Ufficio araldico* (considerato organo autonomo rispetto alla Consulta), limitato ad alcune funzioni di registrazione e di certificazione. Quest'ultima tesi è la prevalente ed ha anche avuto il suffragio della più recente giurisprudenza.

2. La seconda norma precettiva, emergente dall'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione, riconosce il diritto del titolato ad usare pubblicamente il proprio predicato come « parte del cognome ». Ciò comporta il diritto del titolato, qualora nel suo atto di nascita non figurino ancora il predicato aggiunto al cognome, a richiedere giudizialmente la *rettifica* dell'atto stesso. Mentre per circa dieci anni (1948-58) la giurisprudenza dei Tribunali si era orientata a consentire la cognomizzazione dei predicati mediante il procedimento camerale di rettifica di cui agli art. 167 e segg. del R. D. 9-VII-1939, n. 1238 (sull'ordinamento dello stato civile), attualmente — in seguito ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (vedi le sentenze della Cassazione Civile già menzionate) — la giurisprudenza si è modificata in questo senso: *a)* se il richiedente la cognomizzazione del predicato risulta già iscritto negli elenchi ufficiali nobiliari conservati presso la Consulta Araldica (il che significa che il suo titolo era già stato riconosciuto in via amministrativa nel periodo monarchico), allora è tuttora consentito il procedimento camerale di rettifica di stato civile; *b)* se, invece, il richiedente non possiede tale iscrizione, allora il procedimento di rettifica — come si è illustrato più sopra — dovrà svolgersi in contraddittorio dei cointeressati e della Consulta Araldica (o meglio dell'*Ufficio araldico*) ed occorrerà quindi una sentenza di rettifica emanata in contraddittorio (e non più soltanto una sentenza camerale).

Alcuni Tribunali consentono ancora il procedimento camerale, anzichè quello contenzioso, quando la famiglia del richiedente la cognomizzazione è iscritta negli elenchi nobiliari della Consulta Araldica in persona degli ascendenti o dei fratelli del richiedente, ancorchè quest'ultimo personalmente non vi figurì. Colui che richiede la cognomizzazione del proprio predicato con procedimento camerale avanti il Tribunale territorialmente competente, presentando il certificato di iscrizione negli elenchi araldici rilasciatogli dall'*Ufficio araldico* deve, però, anche provare — qualora il riconoscimento amministrativo del titolo sia avvenuto dopo il 28-X-1922 — che la concessione del titolo era stata fatta a lui o ai suoi ascendenti prima di tale data (in quanto il disposto costituzionale vieta la cognomizzazione dei predicati dei titoli *esistenti* — cioè *concessi* — dopo il 28-X-1922).

Poichè i predicati sono «parti del cognome» ne consegue che essi seguono in tutto e per tutto la disciplina giuridica del nome e sono pure tutelati giuridicamente dalle azioni relative al nome di cui all'art. 7 C. Civ. Il titolare di un cognome con predicato potrà quindi trasmetterlo a tutti i suoi discendenti, legittimi e naturali, ed al figlio adottivo, ancorchè, secondo le leggi araldiche del titolo, questo non avesse tale trasmissibilità. Il titolare di un predicato cognomizzato potrà ugualmente esperire le azioni di reclamo di nome e di usurpazione di nome regolate nell'art. 7 Codice Civile. È anche ammessa l'esperibilità del procedimento amministrativo presso il Presidente della Repubblica — ai sensi dell'art. 153 e segg. del R. D. 9-VII-1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile — diretto ad ottenere l'aggiunzione al proprio cognome di un secondo cognome decorato di predicato (per es., il cognome materno o dell'ava, che altrimenti si perderebbe per estinzione della famiglia in linea maschile). Mentre nei primi anni del regime repubblicano queste domande non venivano accolte, ora un certo numero di esse hanno conseguito esito favorevole.

3. La cognomizzazione giudiziaria dei predicati ha dato luogo ad alcune questioni particolari, di cui dirò brevemente, limitandomi alle principali.

a) Si è discusso ciò che debba intendersi per predicato «cognomizzabile». Poichè i predicati sono di varia natura ed origine storica e non vi è una definizione giuridica di «predicato» (nella comune accezione il predicato è una località preceduta dalla particella «di»), così il dubbio fu affacciato in campo araldico, specialmente per i predicati onorifici aggiunti al cognome (e non al titolo) e per i predicati di nobiltà civica. La giurisprudenza, almeno fino ad ora, ha ritenuto che i predicati di qualsiasi natura siano cognomizzabili; mi pare esatta questa giurisprudenza, posto che la cognomizzazione del predicato si giustifica esclusivamente per il collegamento storico, che il predicato rappresenta, fra una famiglia ed una località specifica.

b) Si è pure discusso se siano cognomizzabili soltanto i predicati dei titoli già riconosciuti dalla Consulta Araldica del Regno o si possa prescindere da questo riconoscimento amministrativo.

Ad eccezione di qualche sporadica sentenza, tutta la dottrina e la prevalente giurisprudenza, specialmente delle Supreme Corti, hanno ritenuto che il titolo nobiliare con annesso predicato generi a favore dei successibili nel titolo un «diritto soggettivo perfetto», la cui sussistenza non dipende dal riconoscimento amministrativo dello Stato (vedi art. 79 dello Statuto del Regno). In conseguenza anche coloro che non avevano provveduto in periodo monarchico a farsi riconoscere il proprio titolo nobiliare e ad ottenerne l'iscrizione negli elenchi nobiliari ufficiali, possono attualmente, in contraddittorio con i cointeressati e la Consulta Araldica (o l'Ufficio araldico), ottenere l'accertamento giudiziario della spettanza del titolo agli effetti della cognomizzazione del predicato.

c) Si è pure discusso in base a quali norme giuridiche debba accertarsi — ai sensi dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione — la spettanza del titolo nobiliare in capo al richiedente la cognomizzazione.

La prevalente dottrina ed ora la giurisprudenza della Suprema Corte (1) hanno ritenuto — a mio pa-

(1) Vedi Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 1961 (*Riv. Araldica*, 1962, 19 e segg.). La recente sentenza della Cass. a Sezioni Unite del 20 maggio 1965 (in *Riv. Araldica*, 1965, 345) presta il fianco ad alcuni dubbi sulla questione; v. sul punto la nota del PAZZANA.

rere esattamente — che l'art. XIV succitato abbia abrogati, con valore retroattivo, tutti gli atti normativi di Regia Prerogativa emanati dopo il 28-X-1922, e ancorchè riflettenti la successione dei titoli nobiliari. In conseguenza non devono più considerarsi in vigore i RR. DD. 16-VIII-1926, n. 1489; 21-I-1929, n. 61; 7-VI-1943, n. 651, sull'ordinamento nobiliare italiano e sulla successione dei titoli, i quali avevano abolita la successione femminile dei titoli, in deroga alle norme delle legislazioni araldiche pre-unitarie e alle concessioni nobiliari che tale successione contemplavano.

La Magistratura italiana accerta ora la spettanza del titolo nobiliare, e quindi il diritto all'uso del predicato, in base alle norme legislative italiane in vigore anteriormente al 28-X-1922; è così ritornato di applicazione giudiziaria il R. D. 5-VII-1896, n. 314, il quale, nell'art. 37, richiama, per accertare la spettanza del titolo nobiliare, le disposizioni delle concessioni originarie.

d) Si è, infine, discusso se sia cognomizzabile un predicato di titolo nobiliare estero. Una recente sentenza della Cassazione (1) lo ha escluso, ancorchè l'uso di tale titolo fosse stato autorizzato con provvedimento sovrano di grazia emanato dopo il 28-X-1922. La Corte è pervenuta a questa decisione negativa sostenendo, da un lato, che qualsiasi provvedimento di Regia Prerogativa, emanato dopo il 28-X-1922, deve ritenersi privo di valore (e quindi anche il Regio assenso all'uso del titolo estero in Italia) e, dall'altro, che il titolo nobiliare estero, privo di autorizzazione all'uso in Italia, è inesistente per il nostro ordinamento.

Ritengo che la decisione sia errata, perchè, trattandosi di questione di stato civile (cognomizzazione di predicato) e non più nobiliare (riconoscimento ed uso di titolo nobiliare), l'impostazione doveva essere diversa. La Corte avrebbe unicamente dovuto ricercare: se nell'ordinamento straniero, cui apparteneva in origine per cittadinanza l'insignito del titolo, le norme di tale ordinamento attribuivano al proprio cittadino il diritto di usare il predicato come parte del cognome. Poichè nel nostro ordinamento, in base all'art. 17 Disposizioni Preliminari al C. Civ. (sistema di diritto internazionale privato), si richiama la legge nazionale dell'individuo per accertare il suo stato civile, ove le norme di tale legge straniera gli avessero attribuito il predicato del titolo come parte del suo cognome, la cognomizzazione del medesimo avrebbe potuto legittimamente riconoscersi ed attuarsi anche in Italia.

Ammessa la soluzione positiva del succitato quesito giuridico, la Magistratura italiana potrebbe essere chiamata a cognomizzare predicati di stranieri o di ex-stranieri (divenuti cittadini italiani dopo che il titolo nobiliare era stato da Sovrano estero concesso ai medesimi o ai loro ascendenti), allorchè il loro ordinamento nazionale d'origine lo consenta; ciò nonostante la carenza di un provvedimento regio di autorizzazione all'uso del titolo emanato nel periodo monarchico ante 28-X-1922.

4. Fra gli attributi nobiliari si comprendono anche gli stemmi. Ogni titolato ha un proprio stemma che contrassegna la sua famiglia e segnala, nelle ornamentazioni araldiche il titolo di cui è insignita. Gli stemmi non sono, però, soltanto nobiliari; si hanno anche stemmi cosiddetti «di cittadinanza» riconosciuti a famiglie di elevato rango sociale. Vi sono poi gli stemmi di enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, enti assi-

(1) Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 1961 (*Riv. Araldica*, 1962, 19, con nota del PEZZANA). V. sul punto CANSACCHI, *Il riconoscimento dei titoli nobiliari stranieri*, in *Rivista Araldica*, 1965 (in corso di stampa).

stenziali, ospedalieri, economici, ecc.), di fondazioni private e di corpi militari.

Si è discusso in dottrina se, imperando l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione, siano tuttora riconoscibili gli stemmi nobiliari.

La questione si è specialmente posta in oggetto ai marchi di fabbrica costituiti da stemmi e alla vigenza o meno dell'art. 6 Regol. per la Consulta Araldica approvato con R. D. 7-VI-1943, n. 652 (in correlazione con gli artt. 30 e 31 del R. D. 21-VI-1942, n. 629, sulla brevettazione dei marchi di fabbrica).

La dottrina è molto divisa sul punto e la poca giurisprudenza formatasi sulla questione non appare l'abbia approfondita.

Riterrei esatte queste conseguenze: a) non è più esperibile il procedimento amministrativo presso la Consulta Araldica diretto ad ottenere il riconoscimento di uno stemma nobiliare o di cittadinanza; b) è tuttora esperibile un tale procedimento presso l'Ufficio araldico per ottenere il riconoscimento od anche la concessione di stemmi di Province, di Comuni, di enti pubblici e di corpi militari; c) poichè lo stemma è un segno distintivo personale e familiare — analogo al cognome — possono tuttora esperirsi in difesa del medesimo le azioni normali a tutela del nome di cui all'art. 7 C. Civ.; d) riterrei pure possa esperirsi un'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di uno stemma come emblema di famiglia (senza attributi nobiliari), analogamente a quanta dottrina e giurisprudenza ammettono in materia di cognomizzazione di predicati; e) riterrei tuttora necessaria, per la brevettazione di uno stemma come marchio di fabbrica, la richiesta di parere, da parte dell'Ufficio brevetti, all'Ufficio araldico, ma escluderei l'emissione di parere negativo soltanto per il fatto che lo stemma richiesto non sia stato riconosciuto dalla Consulta Araldica; in conseguenza ammetterei la brevettazione, come marchi di fabbrica, di stemmi non riconosciuti dalla Consulta Araldica in capo al richiedente, cioè dei cosiddetti « stemmi di fantasia ».

5. Si è, infine, agitata la questione se i titoli nobiliari pontifici debbano tuttora essere riconosciuti dallo Stato italiano nonostante l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione. Poichè in base all'art. 42 del Concordato, l'Italia si era impegnata verso la Santa Sede ad accordare il riconoscimento ai titoli concessi dal Pontefice (vedi art. 6 del R. D. 10-VII-1930, n. 974 e art. 26 del R. D. 7-VI-1943, n. 652), una larga corrente dottrinale ed alcune sentenze (soltanto indirettamente nella loro motivazione) hanno ritenuto che tale riconoscimento sia tuttora operante in base all'art. 7 Cost. (che « costituzionalizza » le norme concordatarie) ed in deroga all'art. XIV succitato. Tale opinione sembrerebbe avvalorata, sia pure indirettamente, dal D. P. 1^o-III-1961, n. 121, il cui titolo III, tabella A, prevede l'ammontare della tassa da corrispondere per « l'autorizzazione all'uso dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari, di concessione pontificia ». Ove questa tesi fosse esatta, i titoli pontifici dovrebbero potersi tuttora iscrivere nei libri araldici (*Libro d'Oro* ed *Elenco ufficiale della Nobiltà italiana*) con l'annotazione nominativa degli aventi diritto. Un'opposta corrente dottrinale contesta questa soluzione. Essa osserva che l'impegno assunto dallo Stato italiano verso la Santa Sede (espresso nel Concordato) è soltanto quello di concedere ai titoli pontifici, in Italia, lo stesso trattamento fatto ai titoli nazionali; quindi essendo i titoli nazionali disconosciuti e soltanto ammessi a generare un diritto alla cognomizzazione del predicato, così unicamente questo limitato effetto giuridico potrebbe consentirsi anche ai titoli pontifici. Si aggiunge

che in un ordinamento, come l'italiano, in cui i titoli nobiliari non sono ulteriormente riconosciuti, non è ipotizzabile l'emanazione di un provvedimento del Capo dello Stato repubblicano di autorizzazione al loro uso, nè sarebbero possibili ulteriori iscrizioni nobiliari nei registri araldici, allorquando è stato abolito od almeno è inoperante il relativo e necessario apparato burocratico. Si osserva anche che non essendo vietato l'uso del titolo nobiliare (anche « fasullo ») e non essendo ulteriormente colpiti da pena coloro che fanno uso di titoli non iscritti negli elenchi araldici ufficiali, l'autorizzazione all'uso del titolo pontificio e il pagamento della relativa tassa non conseguirebbero alcun pratico effetto a favore del concessionario.

La questione è alquanto controversa e di dubbia soluzione, ma ritengo preferibile la soluzione favorevole al riconoscimento del titolo pontificio.

Prof. AVV. GIORGIO CANSACCHI
Ord. nell'Univ. di Torino.